



Decreto n° 015 / Pres.

Trieste, 30 gennaio 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI A PARTIRE DALLA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2023/2024, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 E DEI REGOLAMENTI DELEGATO (UE) N. 2016/1149 E DI ESECUZIONE N. 2016/1150 DELLA COMMISSIONE.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 30/01/2023

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 30/01/2023

GIANNI CORTIULA

in data 30/01/2023



VISTI:

- il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, ed in particolare l'articolo 58 per quanto concerne la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625);

RICHIAMATO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione Europea il 1° marzo 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);

RICHIAMATA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

RICHIAMATO il proprio decreto di data 8 marzo 2022, n. 22 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e

riconversione dei vigneti a partire dalla campagna 2022/2023, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione);

RITENUTO, a seguito dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e delle richieste pervenute dagli operatori vitivinicoli e dalle loro rappresentanze sindacali, di adottare un nuovo regolamento regionale finalizzato al recepimento delle più recenti disposizioni di legge in materia, nell'ottica dell'adeguamento delle produzioni vitivinicole alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, contestualmente abrogando il regolamento emanato con proprio decreto n. 22/2022;

VISTO il testo del <<Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024, in attuazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione>> e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 120 del 26 gennaio 2023;

Decreta

1. È emanato il <<Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024, in attuazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione>> nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -